

Lavoro. Firmato dal ministro **Fornero** il decreto: per il 2011 bonus del 2,25% della retribuzione prevista dai contratti di secondo livello

Produttività, arriva lo sgravio

L'intesa va depositata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento

LA CONDIZIONE

Il beneficio si applica solo se le somme sono erogate come controprestazione di incrementi di efficienza
Giampiero Falasca

■ Diventano operativi gli sgravi contributivi da applicare sulla quota di retribuzione variabile pagata nel 2011 sulla base della contrattazione di secondo livello. Questo l'effetto del decreto firmato ieri dal **ministro del Lavoro, Elsa Fornero**, con il quale l'importo dello sgravio contributivo è stato determinato nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita.

Il campo di applicazione

Questa forma di incentivazione sarà applicabile solo sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello. Queste somme potranno fruire del beneficio, tuttavia, solo a condizione che siano state erogate come controprestazione di incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tempi stretti

Il decreto fissa termini molto stringenti per le imprese che vorranno applicare lo sgravio contributivo: i contratti collettivi - sia quelli aziendali sia quelli territoriali - dovranno essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla da-

ta di entrata in vigore del provvedimento.

Potranno rientrare nel beneficio anche le quote di retribuzione variabile collegata alla produttività e riconosciute sulla base dei cosiddetti «contratti di prossimità». Infatti, va ricordato che l'articolo 22, comma 6 della legge di stabilità 183/2011 ha chiarito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi previsti dalla normativa vigente si applicano anche alle voci di retribuzione variabile concordate sulla base dei contratti di prossimità. In questo modo è stato attribuito un nuovo compito a quella forma particolare di contratto collettivo, introdotta dall'articolo 8 della legge 148/2011 (la manovra di Ferragosto), che viene appunto ormai conosciuta con questo nome, e che assegna agli accordi firmati a livello territoriale o aziendale per disciplinare determinate situazioni aziendali (organizzazione aziendale, nuovi investimenti, emersione lavoro irregolare, miglioramento della qualità del lavoro eccetera) la facoltà di derogare alle norme di legge o di contratto collettivo.

Cosa manca

Il decreto firmato dal Ministero non esaurisce il pacchetto di incentivi sulla retribuzione variabile fissata dai contratti di secondo livello. Per completare questo pacchetto, infatti, il ministero dovrà approvare il decreto che fissa i limiti e le condizioni di applicazione della detassazione. Tale incentivo è stato fissato, sino a oggi, nella misura del 10% da applicarsi su una quota di retribuzione mas-

sima di 6mila euro, e solo per lavoratori che nel corso del 2010 non hanno superato i 40mila euro di retribuzione lorda (si ricorda al riguardo la circolare congiunta 3/E del **ministero del Lavoro** e dell'agenzia delle Entrate).

L'emanazione di questo ulteriore decreto è necessaria, relativamente alla detassazione, in quanto l'articolo 26 della legge 111/2011, pur avendo prorogato gli incentivi per il prossimo anno, ha rinunciato a fissarne l'importo, rinviando appunto alla decretazione ministeriale.

Nel complesso, questa tecnica normativa (fissazione nella legge dell'incentivo, ma rinvio a successivi decreti per la determinazione della sua misura) riduce molto la portata incentivante delle misure, che di fatto intervengono con grande ritardo sulle realtà produttive che dovrebbero incentivare. Inoltre, tale tecnica va nella direzione opposta rispetto a quanto richiesto più volte dalle parti sociali.

Basti ricordare al riguardo quanto previsto dall'accordo interconfederale sul modello contrattuale del 2009: in tale accordo, firmato anche dal Governo (nella sua veste di datore di lavoro pubblico), veniva concordato un percorso che avrebbe dovuto dare agli incentivi sulla retribuzione di secondo livello un carattere definitivo e strutturale. Questo impegno non può dirsi mantenuto, e probabilmente ha inciso anche la crisi economica, ma oggi che torna d'attualità il tema della riduzione del costo del lavoro, probabilmente si dovrebbe ripartire proprio da qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le regole



01 | IL BENEFICIO

Con una nota il [ministero del Lavoro](#) ha dato notizia della firma del decreto che prevede, relativamente al 2011, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita

02 | IL TERMINE

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e vanno depositati presso la direzione

provinciale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto firmato dal ministro [Elsa Fornero](#)

03 | LA CONDIZIONE

I contratti devono prevedere anche erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale

04 | L'ATTO MANCANTE

Il [ministero del Lavoro](#) dovrà approvare il decreto che fissa i limiti e le condizioni di applicazione della detassazione